



COMUNE DI MONGHIDORO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO RELATIVO AI RAPPORTI
CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2002

Capo I
(Finalità ed ambito di applicazione)

Art.1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di beni immobili ad associazioni od organismi privati, anche nel volontariato, in ottemperanza all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e in applicazione degli artt. 27 e seguenti dello statuto comunale.
2. I contributi ad enti, associazioni o altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
3. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche è disciplinata dalle specifiche norme di legge e di regolamento.

Art. 2
(Sezioni tematiche)

1. L'elenco delle associazioni o di altri organismi privati, istituito dall'art. 28 dello Statuto, ai fini dell'erogazione di forme di sostegno di cui al presente regolamento, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche :
 - a) socio-assistenziale;
 - b) sanitario;
 - c) tutela e promozione dei diritti;
 - d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
 - e) attività educative;
 - f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
 - g) protezione civile;

h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative.

Capo II
(Elenco delle associazioni)

Art.3
(Iscrizione nell'elenco)

1. Le associazioni e gli altri organismi privati, con sede operativa in MONGHIDORO, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente art. 2, indicando una o più sezioni tematiche e nel caso di iscrizione a più sezioni tematiche, quella prevalente e presentando idonea documentazione. Ai sensi dell'art. 3 della L. R. Emilia-Romagna del 7 marzo 1995, n. 10 modificata dalla L.R. 21 aprile 1999 n 3 non possono essere iscritti: i partiti, le associazioni sindacali, professionali e

- di categoria; le associazioni che hanno come finalità la tutela degli interessi economici degli associati, le associazioni che prevedono il trasferimento della qualità di associato.
2. Per la richiesta di iscrizione é necessaria la presentazione, attraverso un apposito modulo di una dichiarazione avente data certa, dalla quale, in applicazione al comma precedente, risultino :
 - a) le finalità sociali e senza fine di lucro; dove l'oggetto principale sia lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati dalle sezioni tematiche di cui al precedente art. 2;
 - b) la sede legale;
 - c) il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa, in applicazione, anche in sede comunale, di quanto previsto dall' art.3 L. R. Emilia-Romagna del 7 marzo 1995, n. 10;
 - d) la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo, di cui all'art.2532 del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci e i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi
 - e) Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo e/o lo statuto delle organizzazioni registrati a termini di legge.
 3. Vengono inserite di diritto nell'elenco, qualora lo richiedano espressamente, specificando gli estremi del Decreto regionale, le associazioni di volontariato, con sede in MONGHIDORO, iscritte al registro di cui all'art. 2 della L.R. Emilia-Romagna n.37 del 02 settembre 1996, nonché quelle iscritte in ulteriori registri o affiliate di organismi a livello nazionale nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
 4. Il responsabile di settore cura l'aggiornamento dell'elenco, determina le date entro le quali devono pervenire le domande per le iscrizioni, nei periodi compresi fra il 1° aprile e il 30 aprile e fra il 1° novembre ed il 30 novembre.
 5. L'approvazione dell'elenco é di competenza della Giunta, che vi provvede entro trenta giorni dalla chiusura del bando. Alla gestione dell'elenco provvede il responsabile di settore. Va prevista la cancellazione dall'elenco delle associazioni che, nonostante apposita comunicazione, non abbiano presentato entro sessanta giorni la documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.
 6. L'iscrizione all'elenco consente l'uso gratuito, su richiesta motivata, per riunioni e incontri delle sale comunali.
 7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco, il settore responsabile con periodicità biennale, invita i legali rappresentanti delle Associazioni/Organismi privati iscritti in elenco a produrre dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento e l'avvenuta approvazione dell'annuale rendiconto

economico. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta la cancellazione dall'elenco.

Capo III (Indirizzi e criteri)

Art. 4 (Indirizzi del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse destinate ai settori medesimi.

Art. 5 (Criteri)

1. Per l'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, fermo quanto disposto al precedente art. 4, deve sussistere almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) che l'iniziativa o l'attività rientri nei settori individuati prioritariamente dal Consiglio Comunale;
 - b) che l'iniziativa o l'attività presentate siano collegate con le strutture e i servizi pubblici e/o con le altre organizzazioni in una logica di rete integrata individuata nell'ambito dei programmi annuali di attività del settore,
 - c) che l'attività o l'iniziativa si caratterizzi per l'originalità e l'innovabilità nell'ambito dei settori prioritari;
 - d) che l'attività o l'iniziativa presentate intervengano in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale, culturale ed internazionale.
2. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata può raggiungere il 100% del sostegno richiesto con erogazione in tempi che consentano l'adeguata realizzazione delle medesime.

Art. 6 (Casi particolari)

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni e comitati, non inclusi nell'elenco di cui al precedente art.3, per sostenere

specifiche iniziative di particolare interesse per il Comune o che abbiano rilievo di carattere nazionale.

2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi particolari, adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali.
3. Le risorse finanziarie destinate ai casi particolari non possono superare il 15% degli stanziamenti riferiti alle forme associative nel budget di settore.

Capo IV

(Procedimento per la concessione dei benefici)

Art. 7

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le associazioni e gli altri organismi privati iscritti nell'elenco, nell'ambito degli indirizzi di cui al precedente art. 4, possono presentare progetti e proposte, esplicitando le finalità dell'intervento e i criteri di riferimento, la descrizione dell'iniziativa o delle attività, i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune, gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati, resoconto economico o, se tenuti alla presentazione, il bilancio dell'anno precedente e il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista.

Art. 8

(Esame della domanda)

1. Le domande per ottenere i contributi, servizi, concessioni di strutture, beni strumentali, redatte secondo le modalità indicate al precedente art. 7, devono pervenire almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa o alle necessità di regolare il funzionamento del servizio. Ad essa viene data risposta entro i successivi trenta giorni specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego.
2. Le domande, presentate su apposito modulo, vanno indirizzate al Comune.
3. La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, è disposta dalla Giunta e dal responsabile di Settore, secondo le rispettive competenze e nei limiti di stanziamenti definiti. Con l'atto di concessione, sentite la/le associazioni richiedenti il sostegno, viene quantificata l'erogazione, anche se non riferita a contributi di carattere finanziario. E' esclusa ogni forma di acollo da parte del Comune relativa al pagamento di utenze.
4. La concessione di contributi, servizi, strutture, beni strumentali, di cui al presente regolamento, per iniziative non occasionali, è disciplinata da apposite convenzioni, che, in relazione alla natura delle attività, possono

essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso. La durata delle convenzioni sopra indicate può essere anche superiore ai quattro anni, nei casi di cui al successivo art. 16, comma 1.

5. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

Art. 9 (Consuntivo)

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle entrate delle spese sostenute per il progetto.

Art. 10 (Decadenza)

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento non hanno diritto ad ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato o sia stato utilizzato per altri scopi;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 9, in particolare per quanto attiene al consuntivo;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata obbligando in solido i soci e gli associati a provvedervi.

Capo V
(Disposizioni particolari in materia di beni patrimoniali)

Art. 11
(Individuazione dei beni)

1. La Giunta individua annualmente, sulla base di un censimento delle disponibilità, i beni immobili destinati alle finalità di cui all'art. 1 e ne delibera l'assegnazione;
2. L'amministrazione comunale favorisce e promuove la ricerca di "case comuni" per più associazioni, con lo scopo di:
 - a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;
 - b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.
3. Per favorire le finalità di cui al precedente comma, l'Amministrazione può concedere la parziale deroga al pagamento delle utenze per un periodo disciplinato nelle specifiche concessioni.
4. Gli immobili destinati alle finalità di cui all'art. 1 fanno parte del patrimonio di proprietà o disponibile per altro titolo.

Art. 12
(Elenchi dei beni immobili disponibili)

1. Il Settore preposto al patrimonio a seguito delle determinazioni di cui al precedente articolo, redige gli elenchi dei beni immobili per l'assegnazione.
2. Gli elenchi vengono pubblicizzati, entro il mese di gennaio di ciascun anno, presso l'albo pretorio.
3. Per ciascun immobile sono riportati l'ubicazione e una descrizione sintetica.

Art. 13
(Presentazione della domanda)

1. Le domande tendenti ad ottenere l'assegnazione di immobili, redatte in conformità a quanto previsto al precedente art.7, devono essere presentate al Settore preposto al patrimonio entro due mesi dalla pubblicizzazione degli immobili disponibili.
2. Nella domanda possono essere indicati, in ordine di preferenza, fino a tre immobili tra quelli disponibili.
3. Ai fini di cui al comma 3 del precedente art.11 è consentita la presentazione di un'unica domanda da parte di due o più associazioni.

Art.14
(Istruttoria ed assegnazione)

1. La fase istruttoria è curata dal Settore preposto al patrimonio, che si avvale della collaborazione dei Settori comunali di riferimento individuati in relazione alle sezioni tematiche prevalenti di iscrizione di ciascuna associazione richiedente.
2. L'assegnazione è decisa dalla Giunta comunale , avuto riguardo ai criteri di cui al precedente art.5.
3. Le domande presentate da associazioni che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detengono immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, verranno valutate con priorità rispetto alle altre domande pervenute.
4. L'assegnazione avviene a titolo oneroso salvo caso di richiesta motivata per la concessione a titolo gratuito.
5. L'immobile è assegnato nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova.
6. I consumi, le utenze e l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'assegnatario.
7. A conclusione delle procedure di assegnazione, l'elenco degli immobili eventualmente non assegnati viene comunicato alle associazioni che hanno presentato domanda e sono rimaste escluse. Queste, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, possono chiederne l'assegnazione che viene decisa in base a quanto previsto ai commi che precedono.

Art. 15
(Durata della convenzione)

1. La concessione del bene è disciplinata da apposita convenzione di durata non superiore a 4 (quattro) anni e rinnovabile esclusivamente con atto espresso.
2. E' in facoltà dell'Amministrazione comunale procedere a verifiche periodiche dell'utilizzo del bene.
3. L'amministrazione può, in qualsiasi momento richiedere la restituzione dell'immobile assegnato, per compiti istituzionali, senza che ciò comporti oneri alla stessa non essendo riconoscibile all'Associazione nessuna fonte di indennizzo.

Art. 16
(Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Ai fini del miglior utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e del sostegno alle attività delle libere forme associative, possono essere concessi a singole associazioni, che propongano progetti di attività di particolare rilevanza e utilità sociale, l'adattamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di beni immobili.

2. Il tempo di godimento dei beni, in deroga al limite di quattro anni previsto al precedente articolo, sarà fissato tenendo conto dell'impegno finanziario sostenuto dall'assegnatario e del valore del bene.

Art. 17
(Doveri dell'assegnatario)

1. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.
2. La mancata corresponsione di quanto dovuto all'Amministrazione comunale per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza de jure della concessione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione comunale per il recupero dei crediti.
3. Costituisce, altresì, causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle previste dall'atto di concessione ovvero la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di soggetto diverso dall'assegnatario.
4. L'assegnatario presenta annualmente al settore comunale una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. Il settore comunale potrà richiedere dati ed informazioni sulla utilizzazione stessa.
5. Nel caso che una Associazione assegnataria si trovasse nell'obbligo, per motivi temporanei e straordinari, di liberare l'immobile per lavori di manutenzione o ristrutturazione l'ente pubblico favorirà, allo scopo di continuare l'attività della stessa, il reperimento ed il sostegno ad una idonea sistemazione provvisoria.

Capo VI
(Disposizioni finali e transitorie)

Art. 18
(Forme di pubblicità)

1. Alla fine di ogni esercizio, il Sindaco provvede a comunicare al Consiglio Comunale i dati relativi ai contributi, sussidi, beni strumentali, strutture concesse nell'anno, indicandone i soggetti beneficiari e l'ammontare.
2. Tale elenco viene affisso all'albo pretorio del Comune e posto a disposizione dei richiedenti presso la Segreteria del Comune.

Art. 19
(Disposizione transitorie)

1. Tutte le convenzioni stipulate in attuazione del Regolamento sopra richiamato in scadenza prima del 31/12/2002, sono rinnovate fino a tale data a meno che non sussistano ragioni ostative congruamente motivate.
2. In attesa della approvazione del nuovo elenco delle Libere Forme Associative, le Associazioni possono beneficiare dell'uso gratuito delle sale comunali fin dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Il Sindaco

Lorenzini Marino

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Marilia Moschetta

COMUNE DI MONGHIDORO

Sede Municipale, 1 via Matteotti
40063 - Monghidoro(Bo)
Telefax 051.655.55.20